



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 38 / 2016

Roma, 13 settembre 2016

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Albo dei presidenti di seggio. Cancellazioni e nuove iscrizioni (art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Come noto, le operazioni degli uffici elettorali di sezione costituiscono una fase del procedimento elettorale particolarmente delicata, per la complessità degli adempimenti (operazioni di voto, riscontro dei votanti, scrutinio, verbalizzazione dei voti espressi) e per l'inevitabile ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Ciò posto, in sede di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio, è essenziale mantenere l'iscrizione solo di coloro che siano risultati idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Con particolare riferimento alla lettera e) del suddetto art. 1, comma 4, si ritiene che possano considerarsi "gravi inadempienze" non solo i casi di mancato completamento delle operazioni di scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale del seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni elettorali nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a sensibilizzare, come di consueto, sia i presidenti degli uffici preposti alla proclamazione dei risultati delle consultazioni, sia i sindaci, affinché, ove non abbiano già provveduto, segnalino puntualmente alla cancelleria della Corte d'appello, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tutti i nominativi dei presidenti di seggio da depernare dall'albo per le cause contemplate dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 53/90.

Per quanto concerne le nuove iscrizioni al medesimo albo, si vorrà richiamare l'attenzione dei sindaci sulla necessità di indicare alla cancelleria della corte d'appello i nominativi di cittadini che risultino in grado di ricoprire il relativo incarico, o per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente, scrutatore o segretario di seggio, o per essersi distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.

Quanto sopra si ritiene di rappresentare, pur nel rispetto delle autonome determinazioni degli organi giudiziari competenti all'adozione dei provvedimenti di tenuta del predetto albo, nell'ottica di assicurare la regolarità delle future consultazioni elettorali e referendarie.

IL DIRETTORE CENTRALE
Maria Grazia Nicolò

Cut/Cap